



COMUNE DI RIOMAGGIORE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE N. 14 DEL 12/12/2020

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2020

PREMESSO CHE:

- con decreto n 39 del 04.09.2019 il Sindaco ha attribuito la responsabilità del servizio finanziario al Segretario Comunale, Dott. Paolo Valler;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2020 con la quale è stata approvato Bilancio Preventivo 2020

DATO ATTO CHE:

- La presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267;

RICHIAMATI:

- l'art. 40 c. 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001 laddove viene evidenziato come le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- il comma 7 dell'art. 67 del CCNL 2016-2018 laddove viene confermato che il Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e, quindi, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- L'art. 67, comma 1, del CCNLF 2016-2018 Fondo risorse decentrate-costituzione:
 1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle

risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

- l'Art. 67 comma 2 del CCNFL 2016-2018 prevede che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo su base annua pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015, a valere dall'anno 2019 ;
- L'art. 15 del CCNFL 2016-2018 comma 4 che individua, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato al personale titolare di posizioni organizzative, una percentuale minima del 15% del complessivo delle risorse destinate a compensare tale responsabilità;

SOTTOLINEATO per quanto riguarda gli incrementi delle risorse stabili di cui all'art. 67 comma 2 del CCNL 2016-2018, che il medesimo articolo prevede che :

- Dall'anno 2019 l'importo delle risorse stabili di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo su base annua pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015;
- il fondo parte stabile viene incrementato dei differenziali di progressioni economiche orizzontali di cui al contratto 21/05/2018 (art. 67 comma 2 lett. b);
- gli incrementi di cui al comma 2 lett. c decorrono dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione di anno;
- non risultano importi utili alla costituzione della parte stabile del fondo per il salario accessorio di cui all'art. 67 c. 2 lett. d, e, f, h;

EVIDENZIATO che per quanto riguarda le risorse variabili di cui all'art. 67 del CCNL comma 3:

- gli Enti in dissesto o che hanno fatto ricorso alle procedure di riequilibrio di cui all'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000 non possono stanziare nel fondo per il salario accessorio le risorse di cui all'art. 67 c. 3 del CCNFL 21/05/2018 fatte salve le quote di cui al comma 3 lett. c);
- sono state inserite nella costituzione del fondo le poste di cui al punto c secondo gli stanziamenti del bilancio corrente inerenti l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il comma 7 dell'art 67 che dispone : (LIMITI FONDO 2020)

“ La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. lgs. vo n. 75/2017 “ che recita testualmente : “... A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. “

VISTI inoltre :

- **L'art. 33 comma 2 del DL 34/2019** conv. L. 58/2019 : “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di

calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”

Il D.M. Funzione Pubblica 17/03/2020(applicabile dal 20/04/2020) e Circ.Dip.Funzione Pubblica 13/05/2020) : “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'*art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75* è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'*art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019*, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare **è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018**” . “Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni”

Verificato che il numero dei dipendenti in servizio oggi e al 31/12/2020 (n. 8) è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2018 (n. 9) e pertanto il limite iniziale del fondo (FRD 2016) non è soggetto ad adeguamento e rimane quindi invariato nel suo ammontare ;

Relativamente alla verifica del rispetto dell'art 23 c 2 avuto riguardo **all'ammontare complessivo del salario accessorio** determinato dalla somma del FRD e delle risorse di bilancio destinate alle PO è stato accertato e valutato che :

- le somme stanziare nel Fondo 2020 per le indennità attribuite alle PO sono contenute nei limiti dello stanziamento allo stesso titolo previsto nel Fondo 2016 ;

DATO ATTO CHE:

- la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
- il Comune di Riomaggiore non ha in ruolo personale di qualifica dirigenziale;
- la quantificazione del fondo non è atto soggetto a contrattazione;
- la circolare RGS Circolare n. 20/2017 evidenzia come i Revisori dei conti debbano certificare anche la costituzione del Fondo del salario accessorio e non solo l'ipotesi di contratto integrativo decentrato;

APPURATO che come da prospetto allegato:

- la costituzione del fondo rispetto i limiti di spesa di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- il fondo per il salario accessorio dell'anno 2020 non è di importo superiore a quello dell'anno 2016 ;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Responsabili del Servizio le funzioni di cui all'articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 tra cui gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

D E T E R M I N A

DI QUANTIFICARE il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art. 67 del C.C.N.F.L. 21/05/2018, da destinare nell'anno 2020 alla contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente, nell'importo complessivo, al lordo delle posizioni organizzative, di Euro 69.413,40, di cui :

Descrizione	Importo
Risorse stabili	52.005,38
Risorse variabili	30,24
Risorse P.O. (retribuzione di posizione e di risultato)	17.377,78
TOTALE	69.413,40

come da tabella allegata sub "A" al presente provvedimento ;

DI TRASMETTERE copia della presente, per opportuna conoscenza, alle R.S.U. ed alla delegazione di parte pubblica di questo Ente

DI TRASMETTERE copia della presente al Revisore dei Conti dell'Ente ai fini dell'acquisizione della certificazione sulla compatibilità dei costi della costituzione del fondo con i vincoli di bilancio.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

IL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE

Il Segretario
Dott. Paolo Vallet



COMUNE DI RIOMAGGIORE FONDO RISORSE DECENTRATE 2020

ARTICOLO 67 CCNL 2016/18	RISORSE STABILI	Soggetto al Limite del Fondo 2016	Non Soggetto al Limite del Fondo 2016	note
COMMA 1		€ 51.944,90		
COMMA 1	(0,20% monte salari 2001 accantonato e non utilizzato per alte professionalità)	€ -		
COMMA 2	INCREMENTI STABILI			
lett a)	€ 83,20 x n° personale in servizio al 31/12/2015 da 2019		€ 915,20	€83,20 x n° 11 dipendenti
lett b)	differenziali incrementi PEO (Incremento singole posizioni/recon /Incremento posizione iniziale) personale in servizio al 01/04/18 (regime 9/12)		€ 715,13	
lett c)	RIA personale cessato anno precedente - importo annuo compresa quota 13 ^A	€ 60,48		n1 dipendente operaio
lett d) e) f)	non pertinenti			
lett g)	riduzioni stabili risorse lavoro			
lett h) e comma 5 lett a)	risorse per incremento dotazione organica			
	Decurtazione permanente parte stabile D.L 76/2010			
	TOTALE RISORSE STABILI 2020	€ 52.005,38	€ 1.630,33	€ 53.635,71
ART.67.COMMA 3	RISORSE VARIABILI			
lett a)	risorse derivanti dall'applicazione art 43 L. 449/1997 (sponsorizzazioni - accordi collaborazione) e art 15 lett d) CCNL 01/4/99			
lett b)	risparmi da piani di razionalizzazione della spesa ex art. 16 DL 98/2019			
lett c) :	risorse da specifiche disposizioni di legge in favore del personale :			
	incentivi funzioni tecniche art 103 DL 50/2016			
	incentivi ICI			
lett d)	RIA personale cessato anno precedente importi mensilità residue successive alla cessazione (si computano fraz > 15 gg)	€ 30,24		
lett e)	risparmi lavoro straordinario anno precedente		€ -	
lett f)	risorse art 54 CCNL 14/09/2000 messo notificatore			
lett h) e comma 4	max 1,2 % monte salari 1997 se sussiste capacità di bilancio			
lett i) e - comma 5 lett b)	incentivi per conseguimento obiettivi anche di mantenimento dell'ente , compresi progetti art. 208 CDS			
art 68 c 1 ultimo periodo	economie fondo anno precedente su risorse art 67 c 1 e 2			

TOTALE RISORSE VARIABILI 2020		€ 30,24	€	€ 30,24
A1)	TOTALE FONDO 2020 SOGGETTO AL LIMITE	€ 52.035,62	Il fondo rispetta il limite	
A2)	Area P.O.	€ 17.377,78		
A)	Totale	€ 69.413,40		
	LIMITE FONDO 2016	€ 69.858,21		
B)	RISORSE ESCLUSE DAL LIMITE	€ 1.630,33		
A) + B)	TOTALE FONDO 2020	€ 71.043,73		